



1^a COMMISSIONE
(Affari Costituzionali)
e
4^a COMMISSIONE
(Difesa)

ATTO DEL GOVERNO
n. 11

Relatori: senn.
LO MORO (1^a) e MALAN (4^a)

Assegnato in sede CONSULTIVA SU
ATTI DEL GOVERNO in data 9 maggio
2013

Termine per il parere: 8 giugno 2013

Commissioni competenti in sede consultiva: 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 11^a (entro il 29 maggio 2013)

Osservazioni espresse: 6^a (21/05/2013): Osservazioni favorevoli con rilievi

Note:

21 MAGGIO 20132

21 MAGGIO 2013*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP (n. 11)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214. Esame e rinvio)

Il senatore MALAN (*PdL*), relatore per la 4^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, rilevando innanzitutto che esso trova il proprio fondamento nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011. La disposizione, infatti, demanda ad uno specifico atto regolamentare - da emanarsi secondo le disposizioni della legge n. 400 del 1988 - l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di quei regimi e gestioni assoggettati ad una disciplina diversa rispetto alle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, osservando che lo schema di decreto si compone di quattro capi. Il primo, composto dal solo articolo 1, reca disposizioni di carattere generale, mentre il secondo, che comprende gli articoli da 2 a 5 si occupa, invece, proprio del comparto difesa e sicurezza (assieme a quelli dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico). Al riguardo, il relatore dà innanzitutto conto delle tabelle A e B allegate al provvedimento, richiamate dall'articolo 3 e descrittive dell'incremento dell'età anagrafica per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (al fine di equiparare proporzionalmente gli attuali requisiti anagrafici a quelli richiesti alla generalità dei lavoratori, fermi restando gli attuali limiti ordinamentali). Successivamente, illustra gli interventi recati in tema di pensione anticipata, specificando che il canale di uscita, a prescindere dall'età anagrafica, è stato mantenuto unico sia per gli uomini che per le donne e fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita. Lo schema di regolamento, inoltre, mantiene la possibilità di accedere al pensionamento attraverso il cosiddetto "sistema delle quote". È richiesto, infatti, per il triennio 2013-2015 il possesso di 58 anni e tre mesi di età (comprensivi dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011), e di 37 anni di anzianità contributiva, mentre per il triennio 2016-2018 è richiesto il possesso di 58 anni e tre mesi con una contribuzione minima pari a 39 anni. Per il biennio 2019-2020, invece, è richiesto il raggiungimento della "quota 99", ossia di una età minima di 59 anni ed un'anzianità contributiva minima pari a 40 anni).

Il relatore prosegue con un breve cenno al terzo capo dello schema di decreto, che prende in considerazione un'eterogenea platea di categorie, nonché alcune ipotesi peculiari. Sono previsti, in particolare, l'incremento dei limiti di età anni per l'ammissione alla pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali (all'articolo 6), l'incremento dei contributi effettivi necessari per il pensionamento anticipato dei poligrafici (all'articolo 7); l'incremento dei requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (all'articolo 8), la ridefinizione dei requisiti vigenti per i lavoratori marittimi (all'articolo 9), la ridefinizione dei requisiti per una serie di categorie di lavoratori dello spettacolo (appartenenti ai gruppi ballo, attori e canto, disciplinata dagli articoli 10, 11 e 12), e la ridefinizione dei requisiti vigenti per gli sportivi professionisti (all'articolo 13).

Per quanto ha tratto, quindi, alle ipotesi peculiari, fa presente che l'articolo 14 prende in considerazione i casi di quei lavoratori per cui venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età. Viene, nel caso di specie, prevista una apposita disciplina derogatoria. Inoltre, il successivo articolo 15 prevede ulteriori ipotesi di deroga finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori che versino in situazioni connesse alla perdita o alla sospensione del lavoro (che consistono nell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico vigenti al 31 dicembre 2012).

Dopo aver dato conto dell'entrata in vigore del decreto (stabilita dal capo IV, composto dal solo articolo 16, per il 1° gennaio 2013), conclude osservando che l'atto risulta corredato sia del parere positivo della Ragioneria generale dello Stato, sia del parere, anch'esso sostanzialmente favorevole, del Consiglio di Stato. La suprema magistratura amministrativa, tuttavia, ha formulato anche una serie di osservazioni di merito, da approfondire debitamente nel prosieguo del dibattito.

La presidente FINOCCHIARO propone di rinviare il seguito dell'esame, per consentire alla relatrice per la Commissione affari costituzionali, Lo Moro, assente per altri impegni istituzionali, di svolgere la propria relazione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

La presidente FINOCCHIARO, raccogliendo la sollecitazione pervenuta da diverse organizzazioni sindacali e di organismi rappresentativi delle categorie interessate all'atto del Governo n. 11, propone di invitare in audizione i loro rappresentanti, in una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari costituzionali e difesa, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che potrà svolgersi giovedì 30 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Unione Sindacale di Base

V.V.F.